

RIASSUNTO TESI:

L'EVOLUZIONE DELL'INFORMATIVA FINANZIARIA NEI BILANCI DELLE IMPRESE

Questo lavoro si è proposto l'analisi dell'evoluzione dell'informativa finanziaria nei bilanci dell'impresa che ha coinvolto tutte le imprese nell'ultimo decennio.

Tale evoluzione è stata generata soprattutto dai principi contabili internazionali che oltre a modificare completamente struttura e contenuto del bilancio d'esercizio, hanno cambiato la finalità propria dello stesso.

Mentre la Direttiva comunitaria, affermando che “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio”, ritiene che le finalità del bilancio non si dirigono a favorire informazioni per una particolare categoria di utilizzatori. Al contrario, il Framework, affermando che la finalità del bilancio è quella di “fornire informazioni in merito alla situazione patrimoniale-finanziaria, all'andamento economico e ai cambiamenti della situazione patrimoniale finanziaria di un'impresa, utili a un'ampia serie di utilizzatori nel processo di decisione economica”, fa emergere chiaramente come il modello contabile internazionale si concretizzi in uno strumento di comunicazione economico-finanziaria finalizzato agli investitori istituzionali.

Oltre alle novità introdotte dai principi contabili internazionali, gli ultimi anni sono stati caratterizzate da considerevoli modifiche apportate alle Direttive comunitarie, attraverso la Comunitaria 2007, volte a “modernizzare” il contenuto delle stesse, al fine di armonizzare il più possibile la disciplina codicistica con le disposizioni dei principi contabili internazionali, adeguando, per gli aspetti più rilevanti, le imprese che non soggette all'utilizzo dei principi contabili internazionali agli IAS/IFRS stessi.

Partendo da un quadro generale riguardante l'importanza dell'informativa finanziaria nei bilanci delle imprese e le principali modifiche intervenute negli ultimi anni, si è passati successivamente ad analizzare più nel dettaglio come gli schemi di bilancio e la relazione sulla gestione sono cambiati in seguito all'introduzione dei principi contabili internazionali e alla Comunitaria 2007, con particolare riguardo alla Direttiva 51/2003 e alla Direttiva 46/2006

In particolare è stata analizzata l'evoluzione dell'informativa finanziaria all'interno degli schemi di bilancio, al fine di comprendere meglio le differenze che i principi contabili internazionali e le direttive comunitarie hanno apportato alla normativa nazionale.

Analizzare la struttura e il contenuto degli schemi di bilancio risulta indispensabile al fine di cogliere meglio le differenze che i principi contabili internazionali hanno apportato al modello comunitario.

In base al primo comma dell'art. 2423 del c.c. il bilancio d'esercizio si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (al cui interno si colloca un apposito prospetto sulle variazioni delle voci del patrimonio netto); inoltre è prevista la presentazione della relazione sulla gestione, la quale non costituisce parte integrante del bilancio.

Il bilancio redatto in conformità ai principi contabili internazionali, come afferma lo IAS 1, deve obbligatoriamente contenere lo stato patrimoniale, il conto economico, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto (il quale deve mostrare alternativamente tutte le variazioni delle poste di patrimonio netto oppure le variazioni di patrimonio netto diverse da quelle derivanti da operazioni con i possessori di capitale proprio.), il rendiconto finanziario, l'elenco dei principi contabili rilevanti e le note esplicative (prospetto discorsivo, simile alla nota integrativa, che presenta una serie di notizie ed informazioni). Inoltre gli amministratori possono presentare, oltre al bilancio, una relazione che illustri e spieghi gli aspetti principali del risultato economico, della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e le principali incertezze che l'impresa affronta

A prima vista i due modelli sembrerebbero non discostare molto, in realtà la struttura e il contenuto dei documenti contabili previsti dagli IAS/IFRS sono notevolmente differenti rispetto a quanto previsto dal modello comunitario.

Il motivo alla base di questo cambiamento deriva dal diverso fine affidato al bilancio e quindi all'informazione che da esso deve derivare.

Mentre nella normativa Italiana il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, con lo scopo di fornire un'informazione di tipo "garantista" ai terzi, siano essi soci o finanziatori della società, secondo lo IASC il bilancio è lo strumento attraverso il quale i destinatari assumono decisioni in campo economico. Evidente è la differente impostazione di fondo che assume l'informativa di bilancio, infatti da un approccio ispirato al principio della prudenza, volto ad evidenziare il reddito distribuibile ed il patrimonio disponibile, si

passa ad una filosofia improntata sulla valutazione della performance conseguita dall'impresa, strumentale a valutazioni di tipo economico.

Con l'introduzione degli IAS/IFRS cambia anche il modo di rappresentare i risultati di gestione: non si tratta più di una rappresentazione statica, ma di un'analisi dinamica dell'aspetto finanziario; non si parla più di rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, ma si fa riferimento alla situazione patrimoniale, al risultato economico e alle variazioni nella struttura finanziaria.

Su queste affermazioni si basano i tre pilastri contabili su cui poggia la struttura informativa del bilancio, ovvero stato patrimoniale, conto economico e conto finanziario (anche detto rendiconto finanziario).

Lo IAS 1, delineando le regole relative agli schemi di bilancio, si limita a dettare alcune norme generali, nonchè le linee guida per la struttura e le disposizioni minime di contenuto, lasciando al redattore del bilancio la facoltà di decidere le modalità di presentazione dello stato patrimoniale e del conto economico.

Questa libertà comporta un maggiore impegno del redattore del bilancio e, di conseguenza, una maggiore preparazione e competenza professionale, anche con riferimento alle informazioni contenute nelle note al bilancio, alle quali è affidata gran parte dei dettagli.

Nel terzo capitolo si è analizzata nello specifico l'evoluzione dell'informativa finanziaria nella nota integrativa, ritenuta da sempre il documento essenziale per la comprensione e conoscenza della formazione dei valori di bilancio, in quanto fornisce informazioni aggiuntive altrimenti non ottenibili. Con l'introduzione degli IAS/IFRS e delle Direttive comunitarie tale documento si arricchisce di nuovi dati e informazioni, diventando molto più analitico, per il duplice fine di integrare da un lato gli schemi di bilancio che in seguito alla nuova normativa risultano molto più sintetici e depurati da tutte quelle informazioni aggiuntive che devono, invece, essere riportate all'interno della nota integrativa, e dall'altro per fornire ulteriori informazioni che in precedenza venivano collocate all'interno della relazione sulla gestione.

Le novità apportate alla nota integrativa non si esauriscono con i principi contabili internazionali, ma nuovi compiti e nuove funzioni sono state attribuite alla stessa con il recepimento delle direttive di modernizzazione contabile che vanno a modificare la IV e la VII Direttiva comunitaria.

Le disposizioni in merito al contenuto della nota integrativa sono previste dall'art. 2427 c.c., e con decorrenza dal 1 Gennaio 2005, dal successivo art. 2427-bis c.c., introdotto dall'art. 1, D.Lgs 30 Dicembre 2003, n.394.

Il primo riferimento alla nota integrativa nella disciplina codicistica del bilancio è contenuto nell'art. 2423 c.c., il quale dispone che “gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.”

Con tale affermazione il codice civile vuole precisare che la nota integrativa, pur avendo scopo unicamente informativo, costituisce il terzo documento del bilancio d'esercizio, il quale non interviene nel procedimento contabile di formazione del reddito dell'esercizio o nel procedimento di individuazione della consistenza patrimoniale della società. Quanto detto è in linea con la finalità informativa del bilancio, in quanto lo scopo di tale documento è quello di fornire informazioni aggiuntive rispetto ai valori iscritti in bilancio per una maggiore trasparenza e chiarezza dello stesso.

Riguardo al contenuto della nota integrativa, esso è disciplinato dall'art. 2427 c.c., il quale elenca la maggior parte delle informazioni che devono essere contenute nella nota integrativa.

Con l'introduzione dei principi contabili internazionali le informazioni da fornire in nota integrativa, le quali devono anche andare ad integrare i prospetti di bilancio che risultato molto più sintetici rispetto a quelli previsti dal codice civile.

A tal proposito lo Iasb dichiara che le note al bilancio devono presentare le informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i principi contabili utilizzati, inoltre devono indicare le informazioni richieste dagli IAS/IFRS che non sono presenti nei prospetti “quantitativi” e tutte quelle informazioni che risultano utili alla lettura del bilancio.

In particolare lo IAS 1 afferma che le note “devono, nel limite del possibile”, essere presentate in modo sistematico seguendo tale schema esplicativo:

- Dichiarazione di conformità agli IAS/IFRS, in cui l'impresa attesta esplicitamente e senza riserva tale conformità;
- Indicazione dei criteri di valutazione e dei principi contabili adottati, in cui l'impresa evidenzia i criteri base adottati nella preparazione del bilancio e gli altri principi contabili ritenuti significativi per comprendere il bilancio;
- Informazioni di supporto per le poste rilevate nei prospetti di bilancio nell'ordine in cui ciascuna voce di bilancio e ciascun prospetto è presentato;
- Ulteriori informazioni sulle passività potenziali, impegni e informazioni non finanziarie.

Per decidere in merito all'illustrazione di uno specifico principio contabile o di un criterio di valutazione, gli amministratori devono considerare se l'informativa è in grado di far comprendere agli utilizzatori del bilancio il modo in cui i fatti e le operazioni incidono sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa.

Un'altra novità è costituita dalla necessità di fornire nelle note informazioni sulle principali ipotesi sul futuro e sulle principali fonti di incertezza nelle stime che potrebbero rivelarsi foriere di un rischio di significativi aggiustamenti, entro l'esercizio successivo, del valore contabile delle attività e passività, fornendo dettagli sulla loro natura e sul loro valore contabile alla data del bilancio.

L'ultimo capitolo teorico è rappresentato dall'evoluzione dell'informativa finanziaria all'interno della relazione sulla gestione, ovvero nell'allegato al bilancio, che correda il contenuto dello stesso con informazioni di natura gestionale e qualitativa. In questo capitolo verrà riportato come il contenuto dell'allegato è cambiato in seguito all'introduzione dei principi contabili internazionali e delle Direttive 51/2003 e 46/2006, con particolare attenzione alle informazioni relative alla gestione dei rischi, ovvero a quelle informazioni di carattere qualitativo che corredano quanto già riportato nella nota integrativa in merito alla natura ed al fair value degli strumenti finanziari derivati.

Infatti la nuova normativa prevede che devono essere oggetto di illustrazione, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario e l'esposizione della stessa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di valutazione dei flussi finanziari.

Per concludere è stato riportato un caso pratico al fine di confrontare concretamente come le informazioni contenute all'interno degli schemi di bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione si sono modificate e, soprattutto per gli ultimi due documenti, incrementate.

È stata presa a titolo di esempio la Società Mercedes-Benz Financial Services S.p.A., unica azienda nazionale del Gruppo Mercedes-Benz S.p.A. con missione relativa all'attività di finanziamento e leasing di prodotti a marchio Mercedes-Benz e che con l'introduzione dei principi contabili internazionali risulta disciplinata da Banca d'Italia per quanto riguarda la redazione degli schemi contabili.

Tale scelta deriva dall'importanza data in questo lavoro all'informativa relativa agli strumenti finanziari e al leasing finanziario, che con l'introduzione dei principi contabili internazionali e delle Direttive comunitarie è cambiata notevolmente.

La Società ha redatto il primo bilancio secondo gli IAS/IFRS nell'esercizio 2006, apportando notevoli variazioni all'interno degli schemi di bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, segnando un primo e importantissimo passo nella direzione auspicata dai mercati internazionali rivolta ad una convergenza, in termini di comparabilità, dell'informativa finanziaria delle imprese, al fine di favorire la confrontabilità tra le varie società.

Per concludere si ritiene opportuno sottolineare che l'introduzione dei principi contabili internazionali e la successiva approvazione della Comunitaria 2007 porteranno ad una sempre maggiore armonizzazione tra le diverse normative contabili, al fine di arrivare a redigere bilanci il più possibile confrontabili tra loro nel tempo e nello spazio.

Questo rappresenta un passo molto importante verso la convergenza dell'informativa finanziaria di imprese molto diverse tra loro, al fine di favorire la concorrenza all'interno di mercati che risultano sempre più globalizzati.